

Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governò del Territorio e Politiche Ambientali  
c.a. Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c.

Distretto ARTA di Teramo  
c.a Dott.ssa Giovanna Mancinelli  
c.a Dott.ssa Carla Cimatori

Regione Abruzzo  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**Oggetto: Procedimento su istanza di riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 10/10 del 4/8/2010 e smi– Discarica per rifiuti non pericolosi in “loc. Casette di Grasciano” – Notaresco (TE).  
Richiesta chiarimenti.**

Con riferimento al procedimento di riesame/rinnovo dell'AIA 10/10 del 4/8/2010 e smi, esaminata la documentazione tecnica relativa all'istanza, si allega alla presente la relazione, elaborata congiuntamente con il competente Ufficio del Distretto di Teramo, riportante i chiarimenti ritenuti necessari per esprimere le valutazioni di competenza.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 ter del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente, individuata nel competente Servizio della Regione Abruzzo.

Si rimette in particolare all'Autorità Competente Regionale la valutazione circa la necessità di esperire le procedure di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06 (Verifica di Assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale), stante le modifiche richieste dall'azienda.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica  
Dott.ssa Luciana Di Croce  
(firmato digitalmente)

## Valutazione tecniche su documentazione presentata nell'ambito dell'istanza di riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 10/10 del 4/8/2010

### Discarica per rifiuti non pericolosi in "loc. Casette di Grasciano" – Notaresco (TE)

Al fine di definire l'istruttoria in oggetto, si rimette di seguito la richiesta di integrazioni e chiarimenti ritenute necessari per l'espressione del parere richiesto.

#### **RICHIESTE GENERALI**

- ⇒ Occorre che l'azienda descriva in dettaglio le modifiche progettuali riportate in Tav. D7 rispetto a quanto autorizzato, presentando le relative planimetrie di confronto.
- ⇒ Occorre chiarire la discordanza tra le superfici autorizzate (tot. 57725 mq) e quelle presentate nell'istanza di riesame (83017 mq, + 44%). Una variazione di tale entità, se confermata, costituisce modifica sostanziale.
- ⇒ Considerato che l'area è particolarmente gravata da problematiche di molestie olfattive, occorre che siano attuate le migliori tecniche disponibili per il contenimento delle stesse. Si chiede in particolare quali accorgimenti tecnici saranno adottati per limitare le emissioni degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato e quelle provenienti dai mezzi in attesa di scaricare i rifiuti.
- ⇒ Fatta salva la necessità, demandata alle Autorità Competenti, di esperire nuovamente i procedimenti ambientali di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06, effettuare il confronto con i criteri localizzativi secondo quanto riportato nel PRGR "*per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (...), i criteri localizzativi dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità*".

#### **IDROGEOLOGIA**

Al fine di chiarire la presenza o meno di circolazione idrica sotterranea ed il modello idrogeologico del sito, occorre che lo studio idrogeologico sia integrato con:

- ⇒ i risultati disponibili dei monitoraggi della soggiacenza eseguiti sui 6 piezometri realizzati;
- ⇒ le schede tecniche – stratigrafiche di tutti i piezometri attualmente presenti;

al fine di verificare il franco di 3 m del fondo della discarica con la massima escursione della falda.

Qualora siano già disponibili i dati sopra indicati, le seguenti ulteriori integrazioni potranno essere eseguite anche successivamente al riesame dell'AIA. In caso contrario, sono necessarie per verificare il rispetto del franco:

- ⇒ eseguire almeno 2 sondaggi attrezzati a piezometro ubicati 1 monte ed n.1 a valle dell'invaso spinti fino al di sotto del futuro fondo dell'invaso, ad una profondità tale da consentire di verificare il rispetto del franco per tale tipologia di opera, secondo la normativa vigente in materia;
- ⇒ eseguire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un nuovo monitoraggio della soggiacenza su tutti i piezometri (presenti e richiesti al punto precedente) al fine di stimare la massima oscillazione della falda; tale monitoraggio dovrà comunque coprire più periodi stagionali;
- ⇒ i dati dovranno riportare anche le profondità dei sondaggi e le eventuali variazioni dello spessore della colonna di acqua eventualmente riscontrata; in caso di riscontro di acqua, riconducibile ad una circolazione idrica sotterranea, dovrà essere ricostruita la superficie piezometrica; prima dell'inizio delle suddette attività dovrà essere assicurata l'idoneità dei piezometri e assicurata la non infiltrazione di acqua zenitale negli stessi;
- ⇒ prelevare, lungo la verticale dei predetti n. 2 sondaggi, più campioni di terreno al fine di ottenere un profilo verticale del coefficiente di permeabilità a diverse profondità' in particolare della porzione eluvio colluviale e dell'orizzonte argilloso coinvolti dall'opera;

- ⇒ sottoporre ad analisi i terreni prelevati dai piezometri, come indicato nelle Linee Guida ARTA per le istanze di AIA, al fine di ottemperare a quanto previsto dal c. 6 bis dell'art. 29 sexies del D. Lgs. 152/06.
- ⇒ ricostruire la geometria dell'acquifero ed eseguire sezioni stratigrafiche longitudinali e trasversali tarate su tutte le indagini sopra indicate ed eventuali altre a disposizione della ditta.

Le tempistiche per l'attuazione di quanto sopra indicato sono rimesse al Responsabile del Procedimento della Regione Abruzzo.

### **ELENCO DEI Codici EER AMMISSIBILI**

L'art. 7 del d. Lgs. 36/03 stabilisce che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento, salvo per quelli il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità dell'art. 1 del D. Lgs. 36/03 ("prevenire e ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente come l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e dell'atmosfera ecc").

In linea generale, l'azienda dovrà pertanto elaborare procedure di omologa e di verifica di conformità all'omologa che consentano di verificare il rispetto delle condizioni che consentono lo smaltimento dei rifiuti in discarica, dando evidenza in particolare che i rifiuti non possono essere avviati a recupero e che *"il trattamento non contribuisce alle finalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati del D. Lgs. 36/03.*

Con riferimento all'elenco dei Codici EER proposti, si chiede all'azienda di aggiornare l'elenco sulla base di quanto di seguito specificato:

- ⇒ non possono essere ammessi in discarica rifiuti che possono essere avviati ad operazioni di recupero (p.e. EER 200141, EER 200199); solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica. Si ritiene pertanto di escludere tali EER da quelli ammessi allo smaltimento.
- ⇒ Si evidenzia che possono essere ammessi in discarica solo rifiuti solidi. Pertanto, occorre specificare che i rifiuti con codici EER, che identificano rifiuti fangosi, qualora allo stato liquido o aventi un contenuto di sostanza secca inferiore al 25%, non possono essere ammessi in quanto necessitano di un trattamento di disidratazione (p.e. Codici EER 020301, 020305, 020502, 020603, 020705, 040220, 080114, 080118, 080315, 080412, 101114, 101118, 101307, 101314, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191106, 200306)
- ⇒ Non possono essere ammessi in discarica i rifiuti che, anche se già derivanti da processi di trattamento, possono risultare ancora putrescibili/fermentescibili. Pertanto, al fine di valutare l'ammissibilità o meno dei Codici EER che potrebbero identificare rifiuti trattati ma ancora putrescibili (p.e. Codici EER 190501, 190502, 190503, 190599, 190604, 190606, 190699, 190812) deve essere effettuata la verifica della stabilità biologica attraverso la valutazione del parametro IRDP, escludendo i rifiuti con  $IRDP > 1000 \text{ mg O}_2 \times \text{kg SV/hr}$ , sia in fase di omologa sia in fase di verifica di conformità all'omologa.
- ⇒ Non possono essere ammessi in discarica rifiuti non trattati con caratteristiche di biodegradabilità, che potrebbero efficacemente essere avviati ad operazioni di recupero (p.e. Codici EER 020101, 020199, 020299, 020301, 020305, 020502, 020603, 020701, 020705, 030199, 040220, 191207, 200306); Pertanto possono essere ammessi in discarica solo se esitanti da un trattamento volto a ridurre la putrescibilità e a seguito della verifica dell'IRDP come indicato al punto precedente.
- ⇒ per i rifiuti a matrice organica (p.e. Codici EER 020104, 040215, 040299, 191204, 191208), al fine di stabilirne l'ammissibilità in discarica (ovvero l'esclusione dell'obbligo di trattamento preliminare ai sensi del D. Lgs. 36/03), si ritiene utile considerare la valutazione del parametro TOC, avendo come riferimento il valore del 5%. Si richiama quanto indicato al punto precedente con riferimento all'obbligo di effettuare recupero energetico, qualora si ammettano in discarica rifiuti biodegradabili.

### **VOLUMI DI ABBANCAMENTO DEI RIFIUTI**

- ⇒ Dal calcolo effettuato attraverso l'elaborazione del rilievo planaltimetrico effettuato dall'azienda e trasmesso in data 1/4/2020, si evince un volume disponibile per l'abbancamento dei rifiuti inferiore rispetto al volume di 234.000 mc indicato nel progetto di riesame. Occorre chiarire la capacità complessiva della discarica in termini volumetrici rispetto a quanto si desume dalle tavole progettuali

allegate alla richiesta di A.I.A., considerando che il pacchetto di capping deve essere conforme al d. Lgs. 36/03, come previsto dalla DGR 140/2017.

## **SUBSIDENZA**

Dal nuovo profilo presentato, le quote finali in esercizio, in alcuni punti, superano quelle finali di chiusura di circa 10,00-15,00 metri, in quanto si parte dal presupposto che, a seguito di fenomeni di subsidenza, i profili finali ritorneranno entro i valori autorizzati:

- ⇒ Si ritiene che non sia condivisibile autorizzare un profilo di esercizio di rifiuti superiore a quello finale. Si chiede pertanto di riproporre la planimetria senza tale indicazione.

## **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

### Sistema di ammorsamento tra strato geologico preesistente sotto il corpo della discarica e l'argine

- ⇒ Occorrono i particolari di dettaglio del sistema di ammorsamento adottato, fornendo, se disponibili, documentazioni fotografiche oltrechè progettuali. In particolare, si chiede di indicare le caratteristiche (oltre ad un particolare) del materiale con il quale è stato realizzato l'argine in relazione a quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 (permeabilità, spessori, ecc.).

### Barriera geologica di fondo e delle sponde

- ⇒ Occorre fornire il progetto particolareggiato della sezione della sponda dell'argine in relazione ai requisiti previsti dal D.Lgs. 36/03, in quanto sembra che il materassino bentonitico sia utilizzato solo in sommità e scenda nell'argine per soli 3 metri a copertura delle terre armate (vedasi particolare sommità argine).

## Capping

Nelle prescrizioni AIA n. 10/10 del del 4.08.2010 era riportato che nella parte sommitale in piano era possibile derogare dal D.Lgs. 36/03 nelle more delle direttive regionali:

4. la barriera di copertura fiale della discarica viene approvata nelle more dell'applicazione di un'apposita direttiva regionale che regolamenti la tematica in questione;

Nel progetto per il riesame dell'autorizzazione, in variante, viene eliminata la ghiaia sotto il metro di terreno vegetale per cui non risulta la conformità al D.Lgs 36/03. Con DGR 140 del 6/4/2017 è stato stabilito che i pacchetti di chiusura alternativi al D. LGS. 36/03 non siano ammissibili per discariche realizzate successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/03. Pertanto, il progetto del capping dovrà essere adeguato alle previsioni del D. Lgs. 36/03.

Ripresentare il particolare del pacchetto di chiusura relativo all'ammorsamento dei teli della copertura di base che deve essere eseguito in modo idoneo.

## **RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS**

Considerato che la ditta ritiene di non prevedere il recupero energetico del biogas in quanto i rifiuti che saranno conferiti non presentano caratteristiche di biodegradabilità e putrescibilità, si chiede di produrre uno studio più dettagliato della produzione di metano e sulla sua curva di produzione tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti che saranno conferiti in discarica, anche con riferimento a quanto già richiesto in merito ai codici EER. Si chiede se l'azienda intende valutare in fase di esercizio l'installazione di un impianto di recupero energetico, qualora la produzione di biogas fosse superiore alle attese.

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

La DGR n. 226/2009, in caso di reale non fattibilità del recupero energetico dal biogas, prevede che può essere consentita la termodistruzione in conformità alle norme del punto 2.5 allegato 1 del D.lgs. 36/03 e s.m.i. In tal caso, le emissioni convogliate in atmosfera derivanti dalla termodistruzione andranno autorizzate ai sensi dell'ex D.lgs. 133/2005 ed i limiti da rispettare saranno quelli ivi riportati (ora Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta). Il QRE presentato deve essere pertanto aggiornato.

## **SCARICHI IDRICI**

### Acque di dilavamento di strade e piazzali

- ⇒ Relativamente all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, occorre che l'azienda dia evidenza dell'ottemperanza alla prescrizione riportata nell'AIA n.10/10 del 04/08/2010 "*prevedere un'ulteriore fase oltre alla sedimentazione e alla disoleatura, per l'abbattimento degli eventuali inquinanti organici*".
- ⇒ Nella Relazione Tecnica datata 2009, il dimensionamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, è stato eseguito considerando una superficie scolante pari a circa 3.600 mq. Poiché le superfici nell'autorizzazione AIA n.10/10 risultano differenti da quelle presentate nell'EDT datato Ottobre 2019 e la rete di raccolta come dichiarato dalla ditta, è stata modificata, si chiede di indicare univocamente le aree oggetto di dilavamento ai fini del corretto dimensionamento del sistema di trattamento delle acque.
- ⇒ Occorre chiarire se il fosso recettore dello scarico ha portata nulla per più di 120 giorni/anno.

### Acque di drenaggio superficiale della discarica

- ⇒ Si chiede quali accorgimenti tecnici verranno adottati per la gestione delle acque meteoriche che dilaveranno il corpo dei rifiuti e confluiranno all'esterno dell'invaso, quando la coltivazione inizierà ad essere in rilevato, indicando se tali acque verranno gestite come percolato ovvero saranno inviate ad idoneo impianto di trattamento.

## **RUMORE**

Premesso che Il documento di Valutazione di Impatto Acustico, redatto dall'Ing. Andrea Del Barone, Tecnico competente in acustica ambientale, iscritto nell'elenco della Regione Abruzzo è datato 27/03/2009:

- ⇒ In considerazione delle modifiche impiantistiche proposte nel riesame dell'autorizzazione, è necessario un aggiornamento della relazione anche con la ripetizione delle misure ovvero una dichiarazione, opportunamente descritta e motivata, che nulla è cambiato rispetto alle sorgenti di rumore esistenti e ai recettori presenti.
- ⇒ È inoltre necessario che la ditta dichiari il numero delle macchine operatrici attive nel sito e utilizzate nella modellazione previsionale del rumore prodotto.

## **RIFIUTI PRODOTTI**

- ⇒ Occorre chiarire se il percolato sarà detenuto in deposito preliminare o in deposito temporaneo. Nel caso di deposito preliminare, occorre definire, motivandoli, i tempi massimi di stoccaggio.

## **PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO**

- ⇒ Occorre che venga integrata la sezione “Condizioni diverse dal normale esercizio” che attualmente rimanda al documento A2 “Piano di Gestione Operativa” che non fornisce indicazioni in merito a incendio dei rifiuti, sversamenti accidentali sui piazzali (dove deve essere indicata l’intercettazione della vasca di prima pioggia), malfunzionamento impianto di prima pioggia, malfunzionamento torcia, etc.

Si riportano di seguito le problematiche segnalate dal Distretto di Teramo, non di competenza Arta, che vengono rimesse alla valutazione del Responsabile del Procedimento.

#### **ASPETTI PROCEDURALI E AUTORIZZATIVI**

- ⇒ *Rapporti tra l’AIA 10/10 e l’AIA 6/14 relativa al polo tecnologico ex CIRSU ed annessa discarica Grasciano 1 e Validità dei giudizi VIA pregressi*

*“Nell’AIA 10/10 oggetto di riesame si fa riferimento alla collocazione dell’impianto come ampliamento di quello esistente (vedasi pag. 7/29 del provvedimento AIA 10/10, in cui per i criteri localizzativi si rimanda al Giudizio VIA 1476 del 27/04/2010 di cui si riporta un estratto “si configura sostanzialmente come ampliamento di un polo tecnologico esistente da circa 20 anni, fatte salve le eventuali criticità che dovessero emergere in sede di procedura di AIA per le suddette distanze”). A tal riguardo si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul concetto di attività connessa (art. 5 lettera i-quater del Dlgs152/06 e s.m.i.), in quanto si tratta dello stesso gestore dell’AIA 6/14, per cui sarebbe necessario procedere con un’unica autorizzazione. In particolare nel Giudizio VIA 1476 del 27/04/2010 emerge che i terreni destinati alla realizzazione della discarica Grasciano 2 ricadevano in parte su aree della ditta Ecomacs. Il rappresentante tecnico incaricato dalla stessa ditta riferiva che la società Sogesa, in quanto società privata, non poteva agire in qualità di soggetto pubblico e chiedeva di sospendere la disamina della pratica, in attesa di chiarimenti circa la disponibilità dell’area. Nell’ambito dell’istruttoria VIA e AIA sono presenti continui richiami all’interesse pubblico nella realizzazione dell’impianto oltre a richiamare che l’intervento “si configura sostanzialmente come ampliamento di un polo tecnologico esistente da circa 20 anni, fatte salve le eventuali criticità che dovessero emergere in sede di procedura di AIA per le suddette distanze”. Per quanto sopra si ritiene opportuno coinvolgere anche il servizio valutazioni ambientali della Regione Abruzzo per verificare la necessità di riesaminare il provvedimento di VIA precedentemente rilasciato sulla base di presupposti diversi rispetto all’istanza attuale. Il legame esistente tra i due impianti è stato inoltre richiamato nel Giudizio VIA n. 1531 del 29/6/10 in cui si ribadivano i contenuti del Giudizio VIA 1476 del 27/04/2010.”*

#### **ASPETTI TECNICI**

Quanto di seguito segnalato dal Distretto di Teramo con prot. n.12523 del 11.03.2020 necessita di esame e approfondimenti da parte di enti competenti in queste materie.

- ⇒ *Stabilità*

*Nello specifico, il dott. Dario Di Muzio, secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 1 dell’AIA 10/10, ha effettuato un sopralluogo in data 19/6/12 volto al posizionamento degli inclinometri. Per quanto attiene le attività di verifica in materia di stabilità dei versanti e dei rifiuti in discarica, l’ARTA ha più volte ribadito che tale attività non rientra tra quelle di competenza dell’Agenzia per cui è opportuno sottolineare la necessità che la Regione coinvolga i competenti uffici regionali per la disamina dei suddetti aspetti. Si sottolinea che il Distretto ARTA di Teramo ha comunicato tale situazione già nell’ambito del tavolo tecnico convocato dal SGR in data 4/07/2019 (Nota della Regione Abruzzo acquisita al prot. ARTA n. 40015/19 e nel successivo parere inviato in data 7/10/2019 PROT. ARTA n. 47781/2019).*

- ⇒ *Aspetti geologici*

*E’ opportuno valutare che in base all’Allegato 1 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, al Capitolo 2.4. “PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE”, la barriera geologica artificiale, utilizzata come confinamento laterale, deve avere determinate caratteristiche di permeabilità e di protezione nel tempo agli agenti esogeni. “Le caratteristiche*

*del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità idraulica  $k$  minore o uguale a  $10^{-7}$  cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geo-membrana. L'utilizzo della sola geo-membrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.” Preso atto che l'Arta non ha competenze specifiche in materia di frane e consolidamenti, occorre comunque valutare se il previsto intervento di consolidamento del rilevato, previsto come confinamento laterale e di valle del corpo discarica, possa avere modificato le caratteristiche di permeabilità dello stesso. La realizzazione di pali in cemento di grande diametro all'interno di un elemento argilloso potrebbe infatti aver creato delle discontinuità in corrispondenza dell'intercapedine cemento/argilla creando quindi delle vie preferenziali al deflusso delle acque di infiltrazione. Tale criticità dovrebbe essere valutata mediante l'esecuzione di prove di permeabilità eseguite in prossimità degli interventi di consolidamento del rilevato. Di seguito lo stesso allegato al sopraindicato Decreto indica che “Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.” Poiché tra le risultanze della consulenza geotecnica, a firma del Prof. Ing. Erio Pasqualini e dell'Ing. Andrea Olimpo, proposto dalla Deco spa, è stato evidenziato che il rilevato argilloso realizzato dalla precedente gestione (Sogesa S.r.l.) ha una qualità insufficiente per gli usi previsti, occorrerebbe prevedere la protezione della intera superficie dello stesso con una membrana impermeabile. Tale iniziativa potrebbe ridurre il rischio connesso ad una elevata tendenza alla plasticizzazione del materiale utilizzato per la realizzazione del rilevato posto a confine del corpo discarica.*